ricorsi e controricorsi al tempo delle elezioni, e perciò, per eliminare, come diceva, tutti gl'inconvenienti, che pur troppo si sono verificati e si verificano nelle elezioni, si è detto: nelle liste definitivamente approvate nell'anno precedente.

Presidente. L'aggiunta dell'onorevole Calvi la Commissione non l'accetta?

Lacava, *relatore.* L'onorevole Calvi vorrebbe che al secondo capoverso e dopo le parole " passato in giudicato „ si aggiungessero queste: ovvero fossero ordinate giudiziariamente a seguito di reclamo, a senso dell'articolo 37 della legge 24 settembre 1882. „ La Commissione crede che nelle parole " passata in giudicato „ si comprenda anche la proposta dell'onorevole Calvi.

Presidente. La crede superflua.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Balenzano.

Balenzano. Sono dolente di dovere insistere nella mia proposta, e meravigliandomi della resistenza dell'onorevole relatore, lo prego di volermi dire come si farà il primo anno dell'attuazione di questa legge. Nell'anno venturo con quali liste voteremo, dopo che avremo approvata la riforma della legge comunale e provinciale? Noi non abbiamo che il solo articolo 14, il quale prescrive che non si vota che sulle liste dell'anno precedente. E quando l'anno venturo noi procederemo all'elezione di tutti i Consigli comunali e provinciali non avendo dinnanzi a noi che il solo articolo 14, come faremo per votare con le liste di quest'anno?

L'onorevole relatore ci parlava di evitare possibili frodi. Ma per evitare le frodi, determiniamo un termine entro il quale le liste debbono essere approvate. Io mi sono permesso di presentare un emendamento su questo articolo, per stabilire che si deve votare sulle liste dell'anno precedente nella sola ipotesi che siano state decretate almeno un mese prima dell'elezioni. Quando abbiamo stabilito questo termine a me pare che non sia più il caso di parlare di frodi nell'esercizio del diritto elettorale.

Presidente. Onorevole Vacchelli, si appaga delle dichiarazioni della Commissione?

Vacchelli. Ho domandato di parlare.

Presidente. Ma il suo emendamento è stato accettato.

Vacchelli. Non aveva spiegato la mia proposta della soppressione nel primo capoverso delle parole " nell'anno precedente „ perchè veramente io non supponeva che la Giunta avesse inteso con quelle parole " dell'anno precedente „ di parlare delle liste approvate nell'anno solare precedente; credevo che intendesse nell'anno precedente al periodo delle elezioni.

Siccome per solito le elezioni si fanno nel giugno e nel luglio, naturalmente sarebbe bastato che le liste fossero approvate nel mese di maggio.

Ora siccome, in un precedente articolo, l'articolo 11, che abbiamo approvato, abbiamo stabilito che la Giunta provinciale amministrativa deve decretare definitivamente le liste, al più tardi il 15 maggio, e la pubblicazione deve esser fatta non più tardi del 31 maggio, io credeva proprio che si trattasse di una dicitura inesatta.

Lacava, *relatore.* Chiedo di parlare.

Vacchelli. Sento invece che la Commissione ha assolutamente inteso che, quando si fanno le elezioni nei mesi di giugno e di luglio, se anche è stato emanato il decreto, che approva le liste (perchè se non è stato emanato altri articoli prescrivono che valgono le liste ultimamente approvate), se, per esempio, si fanno le elezioni nel luglio del 1888, non si fanno con le liste approvate nel maggio 1888, ma con le liste approvate nel 1887.

Vale a dire che le elezioni con le liste nuove non si faranno che un anno dopo, e così sempre.

Non aggiungo altre parole e mantengo la mia proposta.

Presidente. Onorevole relatore, l'onorevole Balenzano ha presentato un altro emendamento; perchè in queste discussioni gli emendamenti pullulano; non bastano quelli che sono stampati. (*Si ride*).

L'onorevole Balenzano fa una proposta che corrisponde all'emendamento dell'onorevole Vacchelli.

Balenzano. Per evitare le frodi di cui parlava l'onorevole relatore.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Balenzano è questo:

" L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate ai termini dell'articolo 12 purchè decretate un mese prima dell'elezione, altrimenti l'elezione si fa dagli elettori iscritti nelle liste approvate nell'anno precedente. „

Prego la Commissione di esprimere il suo avviso sopra questo nuovo emendamento.

Lacava, *relatore.* Prima di tutto, io prego di osservare che l'articolo in discussione è stato accettato dalla Commissione, tale e quale fu proposto